

STATUTO

PATHOS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCANZOROSCIATE BG VIA ABADIA
39

Numero REA: BG - 479821

Codice fiscale: 04663650168

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N.9821 Rep./N.7514 Racc.

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1. Sede-Denominazione

E' vigente con sede nel Comune di Scanzorosciate la Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata

"PATHOS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

La società acquisisce ex lege la qualifica di impresa sociale. La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.; sono inoltre previste l'iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, quale società cooperativa, e nella Sezione Speciale, quale impresa sociale.

Art.1-bis. Rapporti con gli Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 46 comma 1 del d.lgs. 117/2017, la cooperativa sociale è Ente del Terzo Settore.

L'utilizzo dell'indicazione "ETS" ovvero "Ente del Terzo Settore" nella denominazione dell'Ente - e la relativa spendita nei confronti del pubblico - potrà avvenire solo subordinatamente all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al ricorrere dei presupposti di Legge ed una volta perfezionata l'iscrizione nell'indicato Registro, la società includerà nella propria denominazione sociale la dizione "ENTE TERZO SETTORE" ovvero l'acronimo "ETS", di tal che assumerà la seguente denominazione

"PATHOS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ETS"

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

Art.2. Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art.3. Scopo mutualistico

Pathos è una Cooperativa sociale di tipo "A", caratterizzata dallo scopo mutualistico di favorire l'integrazione sociale mediante la gestione di servizi sociosanitari ed educativi.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche per lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale.

Essa rivolge le proprie attività ai suoi soci, offrendo loro

possibilità di lavoro, fornitura di beni, servizi ed in generale altre possibilità/opportunità, il tutto a condizioni di vantaggio rispetto al mercato.

Opera sul territorio con progetti psicoeducativi, abilitativi, diagnostici, riabilitativi, pedagogici, didattici, ludici e socioculturali fondati sull'esperienza della partecipazione, dell'educazione attiva e della valorizzazione critica delle esperienze/competenze rivolti anche a bambini, ragazzi e adolescenti in particolare con disturbi evolutivi e disturbi specifici dell'apprendimento. Inoltre, persegue obiettivi che favoriscano il benessere psicologico e supportino in generale ragazzi, famiglie e agenti educativi, allo scopo di prevenire situazioni di disagio e di "burn out".

Conformemente alla legge 381/91 ed altresì al D.Lgs. 112/2017, la Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la giustizia e la solidarietà sociale, la partecipazione democratica, l'impegno civile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, sceglie di perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali e di cooperare attivamente con imprese sociali, organismi del Terzo Settore, ed altre imprese su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando in qualsiasi territorio che si configuri nel tempo come spazio "del bisogno e delle risorse", in via prioritaria sceglie di abitare il territorio di Scanzorosciate.

Mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, proponendosi di ottenere per i soci continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La Cooperativa può operare anche avvalendosi di terzi non soci

e nei confronti di terzi non soci.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.4. Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Società Cooperativa ha come oggetto e quali attività lo sviluppo delle comunità locali attraverso la progettazione e la gestione di servizi alla persona.

In relazione a ciò la Cooperativa, quale oggetto sociale, può gestire stabilmente, o temporaneamente, in forma diretta, in appalto, convenzione o concessione con Enti Pubblici o privati in genere.

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito dall'art.3 del presente Statuto e conformemente alla Legge 381/91 intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'esercizio di:

* servizi di consulenza relativi alla:

- promozione dell'autonomia, della partecipazione e dell'integrazione di persone con disturbi evolutivi, con particolare riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- fornitura di supporto e potenziamento alle abilità di apprendimento rivolto ai bambini dei primi anni della scuola primaria;

- promozione dell'approccio metacognitivo che porti i ragazzi ad una maggiore consapevolezza del proprio metodo di apprendimento e degli aspetti emotivo-relazionali in generale, in modo da favorire maggiori competenze sociali e di apprendimento;

- * attività di *counseling* per individui appartenenti a categorie specifiche, come nel caso di individui soggetti a dipendenze varie come droga, gioco, pornografia etc.;

- * attività di *counseling* per individui appartenenti a determinate categorie specifiche, come malati oncologici, soggetti non vedenti etc.;

- * attività di *counseling* scolastico;

- * attività di *counseling* a categorie socio-educative e sanitarie soggette a *burn-out* (es. educatori, infermieri, volontari, ecc..) e per mediatori culturali;

- * attività di mediazione familiare, sostegno ai genitori e consulenza per progetti educativi, inclusa l'organizzazione di corsi di formazione per coppie, futuri genitori e genitori adottivi e per famiglie affidatarie;

- * attività di ricerca e sviluppo del benessere interiore;

- * attività di svolgimento di gruppi A.M.A;

- * attività di *counseling* inteso quale aiuto alle singole persone al fine di sostenerle nei momenti di crisi;

- * attività di supporto nella gestione dei processi di innova-

zione e di miglioramento dell'attività di piccole, medie imprese, delle organizzazioni e degli enti pubblici e privati;

- * attività di valutazione, diagnosi, certificazione e riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento;
- * attività di psicoterapia, psicosomatica, neuropsichiatria infantile;
- * attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica e logopedica;
- * attività di organizzazione di percorsi di psicomotricità/valutazione/terapia neuropsicomotoria;
- * attività di promozione del metodo *Feuerstein*;
- * promozione di interventi per l'invio alla valutazione clinica degli aspetti della comunicazione e delle relazioni interpersonali (autismo);
- * attività di conduzione di una scuola di *counseling*, orientata alla formazione e alla specializzazione nell'ambito delle scienze umane, del *counseling* e della psicologia promuovendo lezioni in aula, congressi, convegni, seminari ed altre attività divulgative, culturali e scientifiche, offerte a tutti i soci interessati ed aperte al pubblico;
- * attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado, in relazione agli obiettivi formativi ed agli obiettivi di programmazione del sistema scolastico, con iniziative di sostegno ai processi di innovazione in atto;
- * attività di formazione ed aggiornamento volontari;
- * attività di ricerca ed analisi dei bisogni formativi ed educativi nei diversi ambiti sociali;
- * attività di svolgimento di manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- * attività di elaborazione ed attuazione di Comunità Europea, attività ricreative, seminari, convegni e quant'altro necessario;
- * attività di promozione di attività specifiche indirizzate ai bambini, adolescenti, ragazzi ed alle loro famiglie ad educatori ed operatori sociali, in ordine alla prevenzione delle devianze del disagio psicologico-sociale;
- * attività di servizi di aggiornamento professionale nell'ambito delle nuove tecnologie, collegato alle tematiche di cui sopra, in particolare progettazione di attività formative/educative orientate all'integrazione delle tecnologie digitali/mediatiche nella pratica didattica;
- * attività di servizi di gestione e/o realizzazione di progetti, collegati alle tematiche di cui sopra ed in particolare volti a favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, anche tramite aggiornamenti, tavoli di lavoro, formazioni con le scuole di vario grado e laboratori con insegnanti, genitori e ragazzi nell'ottica della formazione continua ("*Life Long Learning*");

- * attività di promozione, organizzazione e gestione di progetti formativi/educativi a insegnanti, operatori e agenzie educative in rete con il territorio e sostegno alla genitorialità;
- * attività di organizzazione e gestione di centri di formazione, laboratori e strutture educative di qualsiasi genere;
- * attività di supporto e compartecipazione in progetti ed attività a sostegno comunitario o finanziate da terzi;
- * attività di realizzazione di manuali, dispense, pubblicazioni cartacee o digitali, come fornitore o partner di progetto;
- * fornitura di servizi di comunicazione e pubblicazione, collegati alle tematiche di cui sopra ed in particolare:
 - offerta di alternative sostenibili e individualizzate a persone svantaggiate nell'apprendimento;
 - promozione della cultura, della comunicazione e dell'informazione all'interno del territorio di cui fa parte il bambino/ragazzo con disturbi evolutivi e non;
- * contribuzione alla diffusione di una cultura educativa che si centri sulla valorizzazione delle diversità e dei differenti stili di apprendimento, sull'educazione attiva, sulla partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli individui senza nessuna discriminazione di sesso, cultura, religione, età e condizione sociale;
- * attività di predisposizione e di offerta di servizi rivolti a scuole, centri formativi/educativi nell'ambito della gestione di attività o progetti di comunicazione e relazioni con il pubblico;
- * attività di progettazione e realizzazione di supporti editoriali e di comunicazione elettronici/cartacei finalizzati a promuovere le specifiche competenze ed attività di scuole, centri di formazione e altri istituti e realtà afferenti il settore educativo.

Il tutto a valersi ai sensi e per gli effetti delle tipologie di attività di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 e del d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017.

La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Enti aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie.

E quindi, solo a titolo esemplificativo, la Società potrà anche prestare garanzie sia reali che personali, ed anche a favore di terzi (purché collegati con la Società medesima da rapporti economici e/o partecipativi); assumere, sia direttamente che indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, inte-

ressenze o partecipazioni in altre Società costituite o costituite, imprese o enti di qualsiasi genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; far parte di consorzi o associazioni temporanee di impresa; assumere e concedere rappresentanze, agenzie e mandati.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

Art.5. Soci Cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo comma dell'art.2519 c.c.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori:

1. i lavoratori di ambo i sessi, maggiori di età, che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività produttiva;
2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
3. gli esercenti attività di assistenza e consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa ai sensi dell'art.10 legge 381/91.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e le associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio, iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, ha diritto ad un voto.

I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa.

va e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.6. Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.7. Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Art.8. Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.9. Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.10. Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art.11. Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- e) l'impegno al versamento del sovrapprezzo;

f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), f) e) g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

i) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

j) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà immediatamente operativa e sarà annotata nel libro dei soci.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

La partecipazione sociale è rappresentata da quote di cui si esclude l'emissione dei relativi titoli.

Art.12. Obblighi

Tutti i soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Art.13. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.14. Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in

dettaglio in apposito regolamento.

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.15. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.16. Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, codice civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art.17. Comunicazione al socio

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art.18. Morte del socio

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.16, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art.19. Responsabilità del socio uscente e degli eredi

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati nel precedente articolo 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Qualora un anno alla cessazione della qualità di socio venga dichiarato lo stato di insolvenza della società, il socio risponderà verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione delle quote, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

Art.20. Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del

valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art.21. Vincoli sulle quote

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Art.22. Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva

il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva.

Art.23 Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- Erogazione diretta;
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai

corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

Art.24. Organi della società

Sono organi della società

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.25. Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail, WhatsApp), che siano tuttavia idonei a garantirne prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art.26. Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione inte-

grativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art.27. Convocazione e quorum deliberativo

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art.28. Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.29. Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.

In nessun caso può farsi ricorso al voto segreto.

Art.30. Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che non viene riconosciuto alcun voto plurimo ai soci persone giuridiche.

Art.31. Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.32. Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni massimo 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o mezzi analoghi da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- e) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- f) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.

Art.33. Integrazione del consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Art.34. Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.35. Organo di controllo

La nomina degli organi di controllo è effettuata nei casi resi obbligatori dalle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ivi contemplate. In caso di nomina facoltativa da parte dell'assemblea, andranno rispettate le medesime modalità di legge; il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14).

DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO VII

Art.35-bis. Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

L'assemblea dei soci, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché quelle dell'Organo di Controllo, possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò

alle condizioni *infra* meglio previste.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 35-ter, le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art.35-ter. Assemblee in modalità *full digital*

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. L'assemblea, in tal caso, sarà gestita nel suo complesso (accesso, intervento, voto, richiesta di verbalizzazione) in modalità c.d. *full digital*, e sarà oggetto di verbalizzazione differita da parte del Segretario o, nei casi di Legge ovvero ove richiesto su base volontaria, dal solo Notaio.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36. Nomina dei liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 *duodecies*, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37. Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92.

Si richiama ove compatibile la disciplina di cui al d.lgs. 112/2017 e 117/2017.

TITOLO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.38. Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.39. Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.40. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.41. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", si richiamano in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Società a responsabilità limitata, nonché quelle di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e ss.mm.ii.), e al D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, che attua la c.d. Direttiva *Insolvency*.

Inoltre, si richiamano, ove compatibili, la disciplina di cui
ai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017.
F.to Tomio Remo Maurizio
F.to Barbato Pia
F.to Paolo Divizia L.S..

* * * * *

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-
MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 2, DEL
D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-
STRO IMPRESE, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UF-
FICIO TERRITORIALE DI BERGAMO, CON MODALITÀ TELEMATICA, IN DA-
TA 21 FEBBRAIO 2023 AL N.7146 SERIE 1T.
BERGAMO LI', 22 FEBBRAIO 2023